



COMUNE DI REGGELLO
PROVINCIA DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (V.A.S) ai sensi del D.Lsg. 152/2006 e della L.R. n. 10/2010

VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

TERZA VARIANTE URBANISTICA ANTICIPATRICE AL TERZO R.U.C: RICONFERMA E MODIFICA DEL COMPARTO "P.R.U" DI LECCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI INIZIATIVA PUBBLICA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LECCIO.

CONCLUSIONI DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
ESPRESSIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.A.S

L'Autorità Competente per la V.A.S

Premesso che :

- con delibera di Giunta Municipale n. 230 del 21.11.2012 è stato dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S) ai sensi dell'articolo n. 22 della L.R. n. 10/2010, con contestuale avvio del procedimento di formazione della Terza Variante Anticipatrice al 3° R.U.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005 per la riconferma e modifica del Comparto "P.R.U." di Leccio, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio di iniziativa pubblica adiacente alla Scuola Primaria di Leccio.
- in relazione al presente procedimento sono stati individuati ai sensi della L.R n. 10/2010, nella Giunta Comunale il Soggetto proponente, nel Consiglio Comunale l'Autorità Procedente e nella Commissione Comunale per il Paesaggio unita al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Reggello l'Autorità Competente istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 31/07/2012, quali organi preposti per l'approvazione e l'espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e alla verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che questa Autorità Competente ha ricevuto con nota del Responsabile del Settore Urbanistica in data 17.12.2012 prot. 24792 il documento preliminare elaborato in conformità al disposto del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 10/2010 per la decisione circa l'assoggettabilità della Variante a VAS ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010;

Rilevato che questa Autorità Competente ha provveduto ad avviare le dovute consultazioni individuando nella riunione tenutasi in data 19.12.2012 gli enti territorialmente interessati ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/2010 e i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/2010 per l'espressione del parere di competenza;

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 10/2010 il documento preliminare è stato inviato in data 20.12.2012 con nota prot. 25329 ai seguenti enti individuati per l'espressione del parere di competenza:

1. U.R.T.A.T Firenze
2. Autorità di Ambito territoriale ottimale n. 3
3. Consorzio di bonifica
4. ARPAT
5. A.S.L.10
6. REGIONE TOSCANA Settore pianificazione del Territorio
7. PROVINCIA di FIRENZE Direzione Urbanistica e Pianificazione del Territorio
8. A.E.R. spa
9. Publiacqua
10. ENEL
11. TELECOM ITALIA
12. TOSCANA ENERGIA SPA
13. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Rilevato che in data 29.01.2013 l'Autorità Competente si è riunita per la valutazione dei contributi pervenuti da parte di ARPAT e della Provincia di Firenze ed ha proposto, a seguito dell'esito delle consultazioni e sulla base del documento preliminare ambientale, la non assoggettabilità alla VAS della Variante;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.2013 in cui l'Autorità Procedente prende atto delle risultanze del verbale dell'Autorità Competente redatto in data 29 gennaio 2013, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S della Terza Variante Anticipatrice del 3° R.U.C. e demanda all'Autorità Competente l'emissione del provvedimento di verifica di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Ritenuto di confermare le prescrizioni contenute nel verbale di cui sopra in cui, vista l'importanza di mantenere il sistema di alberature previsto in sede di progetto del parcheggio, si prescrive di prevedere spazi idonei per la piantumazione delle essenze arboree;

Visti:

il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 1/2005 "Norme per il governo del Territorio e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra esposto,

l'Autorità Competente per la VAS

valutata l'estrema puntualità del progetto, considerato che l'intervento si attua all'interno del centro abitato di Leccio, senza compromettere il territorio aperto e risulta il completamento naturale di un centro urbano già esistente

conclude la verifica di assoggettabilità

ed emette,

ai sensi del comma 4 dell'art.22 della L.R. 10/2010,

il PROVVEDIMENTO di VERIFICA escludendo dalla VAS

la richiesta di Terza Variante Anticipatrice al 3° R.U.C. per la riconferma e modifica del Comparto "P.R.U." di Leccio, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio di iniziativa pubblica adiacente alla Scuola Primaria di Leccio.

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. n. 10/2010.

Letto approvato e sottoscritto

Reggello, 28.02.2013

L'Autorità Competente per la VAS (*Delibera di C.C. n. 79 del 31/07/2012*)

1. Dott. Stefano Sati (Ufficio Ambiente Comune di Reggello)




I componenti della Commissione per il Paesaggio istituita con delibera di C.C. n.86/2011

2. Ing. Benvenuti Giovanna

ASSENTE

3. Arch. Bruschetini Danilo



4. Arch. Foggi Alessandro

